

***Avv. Carmelo Malara***

*Patrocinante in Cassazione  
Tel. 0965.306004- Fax. 0965.339553 -  
pec:carmelomalara@pecstudio.it  
Via XXI Agosto, 1/A - 89127 Reggio Calabria*

***Avv. Caterina Pennestri***

*Tel. 0965.306004- Fax. 0965.339553 -  
pec:caterina.pennestri@avvocatirc.legalmail.it  
Via XXI Agosto, 1/A - 89127 Reggio Calabria*

**AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-  
ROMA**

**MOTIVI AGGIUNTI**

**NEL RICORSO RG 6806/2021- Sez. III Bis**

**CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE**

Nell'interesse della sig.ra **Pennestri Fortunata Stefania** [CF:PNNFTN76M59H224C], nata a Reggio Calabria il 19.08.1976 ed ivi residente in via Pio XI dir. Pennestri, n 13, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo Malara [CF:MLRCML63A18H224A] e Caterina Pennestri [CF:PNNCRN78T42H224A] del Foro di Reggio Calabria, giusta procura conferita specificamente per proporre motivi aggiunti, stesa in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Mons. Paolo Giunta 1/A (già via XXI Agosto, 1/A)- pec: carmelomalara@pecstudio.it – pec: caterina.pennestri@avvocatirc.legalmail.it

**contro**

**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca** [80185250588], in persona del Ministro *pro tempore*,

**Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria-ufficio- Direzione Generale- Ufficio I Settore III** in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 (CF: 80224030587); indirizzo pec: **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** (Reginde);

**Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria-ufficio-  
Direzione Generale- Ufficio I Settore III-**, in persona del Ministro pro tempore,  
Via Lungomare 259, Catanzaro, per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia, indirizzo pec:  
**ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it** (Reginde);

**Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria-ufficio-  
Direzione Generale- Ufficio I Settore III-** 97036700793-in persona del Ministro  
*pro tempore*, Via Lungomare 259, Catanzaro, indirizzo pec:  
**drcal.contenzioso@postacert.istruzione.it** (PST Giustizia, registro PP.AA.) e per  
conoscenza alla pec **drcal@postacert.istruzione.it** indicata nel documento di  
comunicazione dell'esito della prova concorsuale

#### **E nei confronti:**

dei soggetti controinteressati in atti, individuati essi nei soggetti ammessi in  
graduatoria, la quale si dimette in allegato ( all.II) e alla quale si rinvia costituendo  
parte integrante ed essenziale del presente atto ai fini della determinazione dei  
soggetti controinteressati.

Il presente ricorso è notificato, in qualità di controinteressata alla sig.ra **Chirico  
Francesca Maria Elis.**, nata il 23.04.1973 in Reggio Calabria ed ivi residente in via  
Salita Stazione Santa Caterina, n 11

#### **Avverso e per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia e/o previa adozione di misure cautelari ex art. 55 e 56 cpa**

- della graduatoria di merito per la classe di concorso A011-Discipline letterarie e  
latine DD n 510/2020 approvata con decreto A00DRCAL.REGISTRO UFFICIALE.  
U. 0009566 del 04.06.2021,
- della graduatoria successivamente rettificata con decreto  
m\_pi.AOODRCAL.REGISTRO-UFFICIALEU.0010584 del 18-06-2021;
- di tutti gli atti pregressi, consequenziali e/o connessi ove lesivi per la ricorrente

Nonché

Per l'annullamento dei seguenti atti precedentemente impugnati:

- del giudizio formulato sulla prova scritta della ricorrente per la cdc A011-discipline Letterarie e Latino-Procedure concorsuale di cui al D.D. n. 510/2020-DPR 28.12.2000, n 445 art 71 e 72;
- della griglia di valutazione dei cinque quesiti a risposta aperta: classe di concorso A011;
- del Verbale n° 05;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato non conosciuto e lesivo dell'interesse della ricorrente;

### **Nonché per l'accertamento e la declaratoria**

In via principale del diritto della ricorrente, per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati, a essere inserita nell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e dei titoli dei vincitori per procedere all'inserimento in anno di prova entro il mese di settembre del corrente anno scolastico;

in subordine del diritto della ricorrente alla rivalutazione dell'esame con nomina di una nuova Commissione e in caso di esito positivo la tempestiva revisione dell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e dei titoli dei vincitori e procedere al suo inserimento tra i vincitori in anno di prova entro il mese di **settembre** del corrente anno scolastico

### **nonché ex art 116 per la declaratoria del diritto di accesso o in via istruttoria ai sensi dell'art. 65 c.p.a**

per l'estrapolazione diretta dei cinque elaborati richiesti con istanza di accesso mediante collegamento al link CINECA, generando apposite credenziali di accesso a presidio di autenticità o di conformità degli stessi agli originali ivi depositati, essendo stati questi elaborati trasmessi in data 15/07/2021 a mezzo pec, dall'USR Calabria, in semplici files pdf, files la cui "*facies*" anonima non consente la possibilità di un vaglio comparativo, a tutela degli interessi legittimi della ricorrente, che sarà possibile solo attraverso un diretto riscontro alla fonte CINECA, a presidio di autenticità o di conformità degli stessi agli originali ivi depositati. Valutare la conformità agli originali attraverso l'apposito strumento permetterebbe alla ricorrente di esplicitare ulteriori motivi per la tutela dei propri interessi.

\*\*\*

Con Decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in

materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti» veniva regolamentata, **a livello nazionale**, la procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, e bandita con successivo Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, in seguito modificato e integrato con Decreto Dipartimentale dell'8 luglio 2020 n. 783, GU n.53 del 10-07-2020.

In data 16/02/2021 la ricorrente ha espletato la prova scritta e in data 03.05.2021 le è stato comunicato un punteggio pari a 45/80, quindi di non idoneità per il prosieguo della prova.

Con ricorso **RG n. 6806/2021** notificato e depositato, i cui contenuti si danno per noti e riportati integralmente, la ricorrente ha censurato gli esiti della prova relativa al concorso nazionale bandito con successivo Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, in seguito modificato e integrato con Decreto Dipartimentale dell'8 luglio 2020 n. 783, GU n.53 del 10-07-2020, impugnando in particolare:

- il giudizio formulato sulla prova scritta della ricorrente per la cdc A011- discipline Letterarie e Latino- Procedura concorsuale di cui al D.D. n. 510/2020-DPR 28.12.2000, n 445 art 71 e 72;

-la griglia di valutazione dei cinque quesiti a risposta aperta: classe di concorso A011;

-il Verbale n° 05;

-e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale allo stato non conosciuto e lesivo dell'interesse della ricorrente.

Incardinato il giudizio al n RG 6806/2021, in sede cautelare si rinunciava alla sospensiva con richiesta di rinvio affinché, con motivi aggiunti, si potesse procedere all'impugnazione della graduatoria del 04.06.2021 e di quella successivamente rettificata in data 18.06.2021 **ed essendo la graduatoria un atto connesso e consequenziale a quelli già impugnati, anch'esso merita di essere censurato per gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso principale. La ricorrente, ad oggi, non è decaduta dal suo diritto di impugnazione, non essendo decorsi i 60 giorni, e con il presente atto per motivi aggiunti estende l'impugnativa nei confronti della approvata graduatoria di merito del concorso di cui si tratta, anche per confermare l'interesse al ricorso.**

Nello specifico

È opportuno e necessario impugnare la graduatoria finale che definisce la procedura concorsuale da cui la ricorrente è stata ingiustamente esclusa. La graduatoria risulta

illegittima in quanto atto finale di una procedura affetta da vizio di legittimità ed eccesso di potere in relazione all'esclusione ingiusta nella fase degli scritti. I vizi già evidenziati nel ricorso n 6806/2021 RG con riferimento alla sua esclusione e non ammissione della stessa alla successiva fase di anno di prova, si riverberano e riflettono sugli atti della procedura (già contemplati dall'impugnazione iniziale) ed anche sull'approvazione della graduatoria finale che è inficiata dai vizi propri del precedente provvedimento di esclusione e di cui con il presente ricorso si chiede quindi l'annullamento per gli stessi motivi di doglianza sollevati con il ricorso principale e ancora per:

**ECESSO DI POTERE IN ORDINE AL DIFETTO DI MOTIVAZIONE- PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI-ARBITRARIETÀ-IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO.**

La valutazione di inidoneità e quindi di insufficienza degli elaborati della ricorrente non trova giustificazione razionale e sono frutto di una attività valutativa illegittima in quanto affetta da contraddittorietà, illogicità e già da una veloce lettura dei suoi elaborati ci si può rendere conto di come la candidata abbia svolto un compito aderente alle tracce.

In merito alla prima contestazione di cui si riporta il dittato testuale:

“Nessun percorso è articolato secondo quanto previsto per lo sviluppo di una lezione con l'indicazione di:

Prerequisiti

Obiettivi formativi

Conoscenze

Abilità

Competenze

Strumenti

Tempi

Valutazione”,

si contesta che ciò che è strutturalmente preteso dalla Commissione, in base a conoscenze aprioristiche, non corrisponde a quanto richiesto tassativamente nella traccia e ai campi parametrati dalla rispettiva griglia; a dispetto di ogni arbitrarietà interpretativa, il rigore logico che dovrebbe regolare lo svolgimento di ogni prova scritta è l'assoluta pertinenza a quanto espressamente richiesto.

Inoltre si precisa che la traccia dei singoli quesiti è stata formulata in maniera tale da richiedere l'esposizione di un percorso didattico **nelle linee essenziali**, avendo cura di valorizzare estratti testuali sottoposti alla disamina dei candidati.

Se si fosse richiesta l'articolazione strutturale di un percorso didattico nella sua interezza, la traccia sarebbe stata impostata in maniera diversa ovvero "il candidato strutturi una UD (Unità didattica) o una UDA (Unità didattica di apprendimento) sul seguente tema" senza includere ed esplicitare solo alcuni elementi quali le conoscenze e l'approccio metodologico **preterendo il resto, sviando in maniera equivoca il candidato.**

Se gli elementi strutturali vengono pretesi nella loro completezza la traccia non può essere formulata in termini di "percorso didattico nelle linee essenziali" specificando in maniera espressa solo alcuni elementi ed escludendo in forma discriminante il resto.

A tal riprova formuliamo un prospetto comparativo tra le tracce somministrate nel concorso straordinario 2020 per la classe di concorso A011 e le tracce del precedente concorso ordinario 2016, classe A011, per saggiare la natura di richieste, tassativamente espresse in traccia, e mai sottintese ma piuttosto circoscritte per le urgenze di tempistica.

### **Tracce concorso straordinario 2020-A011**

#### Quesito n.1

Testo proposto: Dante Alighieri, *Purgatorio*, XVI, vv. 106-114

“Il/La candidato/a, sulla base del testo proposto, organizzi una lezione di due ore in una classe quarta di secondaria di secondo grado, volta a porre in luce la concezione politica di Dante e il suo rapporto con il tempo in cui vive, ricostruendoli anche attraverso l'opportuno richiamo ad altri passi della "Divina Commedia". Nell'esposizione andranno posti in rilievo, oltre agli aspetti tecnico-formali utili all'interpretazione del testo, anche la specificità delle immagini e dei riferimenti culturali di cui Dante si serve, nonché l'approccio metodologico che si ritiene più valido per insegnare Dante e la sua opera.”

#### Quesito n.2

Testo proposto: Luigi Pirandello, "Non conclude", da *Uno, nessuno, centomila*, 1925

“Il/La candidato/a, prendendo spunto dal testo proposto, presenti un percorso didattico, da svolgersi in una classe quinta di secondaria di secondo grado, volto a porre in rilievo la fenomenologia del personaggio nel romanzo italiano del primo Novecento. Nell’esposizione andranno evidenziati gli aspetti di innovazione tematica e stilistica maggiormente rilevanti, la scelta dei testi, non solo di autori italiani, da affiancare a quello indicato, i riferimenti critici e l’approccio metodologico-didattico prescelto.”

Quesito n.3

Testo proposto: Sallustio, *De Catilinae coniuratione* (III, 3-5)

“Il/La candidato/a predisponga le linee essenziali di un percorso didattico metodologicamente motivato, volto a indagare il complesso rapporto di Sallustio con il suo tempo, utilizzando opportunamente il testo proposto ed evidenziando le implicazioni di carattere storico-letterario.”

Quesito n.4

Testo proposto: Lucrezio, *De rerum natura* (II, vv. 14-19)

“Il/la candidato/a predisponga le linee essenziali di un percorso didattico, metodologicamente motivato, inteso alla comprensione dell’opera lucreziana, valorizzando opportunamente i dati testuali del brano proposto. Attraverso la disamina degli aspetti linguistico-stilistici si evidenzino le principali questioni filosofico-scientifiche implicate.”

Quesito n.5

“Il/la candidato/a elabori la sintesi di un percorso didattico sul tema delle migrazioni destinato a una classe del biennio liceale e riferito a un periodo storico a sua scelta. Nell’esposizione andranno evidenziati l’approccio metodologico-didattico adottato, la struttura concettuale e i principali contenuti storici e geografici del percorso e le connessioni interdisciplinari individuate.”

**Prove scritte somministrate al concorso ordinario 2016, A011**

Quesito 1 – “Il candidato, partendo dal testo proposto, ipotizzi un'unità di apprendimento di morfo-sintassi specificando quale metodologia didattica sceglierebbe. Indichi l'anno di corso (secondo del primo biennio o primo del secondo biennio), la tipologia dell'istituzione scolastica e la composizione della classe nella quale dovrà ipotizzare la presenza di studenti con *Bisogni Educativi Speciali*, specificando gli interventi didattici a loro rivolti.”

Quesito 2 – “Il candidato inserisca il passo tratto dai *Carmina docta* di Catullo in un percorso di approfondimento interdisciplinare sul mito dell'età dell'oro da svolgersi nel secondo anno del secondo biennio. Il percorso dovrà comprendere un riferimento alle opere virgiliane e potrà spaziare anche nelle letterature moderne.”

Quesito 3 – “A partire dal testo proposto il candidato imposti un modulo didattico incentrato sul pensiero politico ciceroniano privilegiando, nelle scelte delle metodologie didattiche, l'uso di strumenti multimediali e proponga alcune modalità di verifica formativa *in itinere*.”

Quesito 4 – “Il candidato, servendosi del testo proposto, elabori una verifica sommativa di un percorso di lettura in lingua originale e analisi dei *Carmina* oraziani, svolto nel secondo anno del secondo biennio del liceo. Nell'impostare la prova si tengano presenti i seguenti aspetti: analisi stilistica, comprensione del testo e sua contestualizzazione all'interno della raccolta oraziana, riferimenti a testi di altri autori. Il candidato inoltre esponga in sintesi gli elementi sui quali baserà la valutazione, fornendo un'ipotesi di griglia.”

Quesito 5 – “ Il proemio degli *Annales* di Tacito si propone come conclusivo di un percorso triennale di approfondimento della storiografia latina. Il candidato ricostruisca l'itinerario, articolato nella progressione triennale (secondo biennio e quinto anno), individuando i brani di autori e gli argomenti che a lui sembrano più significativi nella trattazione del tema.”

Quesito 6 – “Il candidato proponga un'ipotesi di programmazione didattica del latino individuando gli strumenti e le strategie finalizzati allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, indicando l'anno di corso e la tipologia dell'istituzione scolastica.”



Il saggio di esempio comparativo ha lo scopo di evidenziare come il Ministero abbia circoscritto nello specifico gli argomenti tassativamente richiesti nelle tracce, non pretendendo la struttura integrale di un percorso didattico nella sua natura progettuale, ma formulando, invece, richieste specifiche di sezioni o segmenti colti tassativamente nella loro essenzialità, ora percorsi di approfondimento disciplinare o di valenza interdisciplinare, ora un solo modulo didattico, ora verifica sommativa con relativa ipotesi di griglia, ora un'ipotesi di progettazione didattica del latino circoscritta all'individuazione di strumenti, strategie e competenze di cittadinanza. Richiedere un'intera progettazione didattica nella sua interezza sarebbe improponibile in relazione alle tempistiche concesse, pena la necessaria lacunosità di tutti i suoi elementi strutturali illustrati per elenchi o per formule generiche.

Altra riprova determinante di ciò è la griglia, che non prevede la valutazione dell'elaborato sulla base di un indicatore quale **“Ideazione, pianificazione e struttura del testo”**, unico parametro idoneo per configurare la pretesa di una ideazione, pianificazione e struttura del testo, secondo una sequenza di elementi formali scanditi schematicamente.

Né possono essere confusi gli indicatori delle “conoscenze disciplinari” con gli indicatori “conoscenze e competenze didattico-metodologiche”, facendo doppiamente gravare, con inspiegabile e ingiustificabile detrimento a carico della ricorrente, la presunta addotta mancanza degli elementi schematici di struttura e a carico delle “Conoscenze disciplinari”, che sono indubitabilmente altra fattispecie, e a carico delle “Conoscenze e competenze didattico- metodologiche” e a carico, in maniera palesemente infondata e totalmente arbitraria, della “Esposizione e del linguaggio”, dando adito, con inspiegabile accanimento, ad una applicazione totalmente accidentale e confusa della griglia, che appare una effettiva forzatura, tale da violare palesemente sia la sostanza che la struttura della griglia stessa.

Si rammenta altresì l'imprescindibile funzione e ruolo della griglia, non a caso di necessità preventivamente pubblicata e resa nota a tutti i partecipanti, quale riprova di momento autovalutativo illuminante per evidenziare macroscopicamente i punti di forza cui deve puntare l'aspirante docente per il successo della propria prova, ovvero il riferimento alle conoscenze e competenze disciplinari, conoscenze e competenze didattico-metodologiche, esposizione.

A tal proposito, ne è una riprova razionale e logica la perfetta simmetria e corrispondenza lineare che sussiste tra la griglia e il programma ministeriale.

Il programma, allegato C, del Bando concorsuale, rubricato “Procedura straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune.

Programmi relativi alla prova scritta”- si scandisce in paragrafo C.1, denominato “Classi di concorso” (pag. 1 allegato C), che definisce l’articolazione precisa delle conoscenze e competenze disciplinari pretese per ogni singola classe di concorso (in tal caso A011 –“Discipline letterarie e latino- Programma concorsuale”, riferimenti pp.13-17) e paragrafo C.2, denominato “Metodologie didattiche”(pag. 176) pertinente le conoscenze e competenze didattico- metodologiche.

Per cui l’eccezione mossa,

“Nessun percorso è articolato secondo quanto previsto per lo sviluppo di una lezione con l’indicazione di:

Prerequisiti

Obiettivi formativi

Conoscenze

Abilità

Competenze

Strumenti

Tempi

Valutazione”,

è priva di fondamento logico, poiché tali presupposti, che pertengono all’ampia gamma teorica delle conoscenze didattico-metodologiche, non possono essere applicati aprioristicamente ma vanno declinati, calibrati e circoscritti a quanto specificamente formulato e preteso nella traccia ministeriale come parte specifica del vasto programma che il Ministero presceglie all’uopo per saggiare l’idoneità del candidato.

AmMESSo, inoltre e per assurdo che sussistano i presupposti di cui in doglianza, che successivamente andremo a dibattere e controbattere, l’eventuale mancanza o articolazione lacunosa del percorso didattico in difetto dei requisiti formali e strutturali elencati andrà fatta ricadere, senza ombra di dubbio alcuno, pena la conclusione di una intenzionale valutazione discriminante gravata a carico della ricorrente, nel parametro di griglia “Conoscenze e competenze didattico - metodologiche” come tassativamente indicato da Allegato C del programma ministeriale, nella sezione C.2- “Metodologie didattiche” in cui, tra le conoscenze e competenze didattico metodologiche previste, si elenca la conoscenza della

“Progettazione e sviluppo di attività di insegnamento finalizzate alla costruzione dei curricula e delle programmazioni, disciplinari e interdisciplinari, a partire dalle Indicazioni Nazionali, dalle Linee guida e dai Quadri di riferimento per gli esami di Stato”.

Appare chiaro che, se anche per ipotesi fossero lacunosi aspetti pertinenti la struttura e articolazione di un percorso didattico, di sicuro andrebbero configurati come fattispecie corrispondente alle linee programmatiche del quadro C.2 e configurabili in griglia nel relativo parametro n.2 di conoscenze e competenze didattico-metodologiche.

Imprescindibile e inequivocabile è la biunivoca corrispondenza delle indicazioni ministeriali nel processo di correzione e di valutazione degli elaborati ovvero allegato C e griglia di valutazione, esattamente:

C.1-A011 Parametro numero 1 di griglia- Conoscenze disciplinari

C.2 Parametro numero 2 di griglia- Conoscenze e competenze didattico-metodologiche

Grave appare, quindi, la valutazione della Commissione che, in linea del tutto poco trasparente, ha fatto gravare l'ipotetico difetto strutturale su tutti e tre i parametri di griglia, ovvero le conoscenze disciplinari, dichiarate assurdamente “lacunose e generiche” e che sono palesemente e indubitabilmente impeccabili, le “conoscenze e competenze didattico- metodologiche” e, aspetto ancor più assurdo e travisante, l'esposizione e il linguaggio, dichiarato “generico e non strutturato”.

A tal proposito nello specifico appare totalmente infondata l'altra doglianza espressa, ovvero che:

“il linguaggio è impreciso e non strutturato in quanto occorre sempre fare riferimento al contesto in cui la candidata è chiamata ad operare, cioè **la costruzione di una lezione** e non l'esposizione di un saggio letterario”.

Tale affermazione contraddice palesemente quanto espresso nella precedente doglianza ovvero che:

**“Nessun percorso è articolato secondo quanto previsto per lo sviluppo di una lezione con l'indicazione di:**

Prerequisiti, obiettivi formativi, conoscenze, abilità, competenze, strumenti, tempi, valutazione”.

Quindi in tale sede si nega validità allo “sviluppo di una lezione” per, poi, in altra doglianza, indirizzare perentoriamente la candidata verso il modello perfetto di prova pretesa quale esempio eletto di riferimento ovvero “fare riferimento al contesto in cui la candidata è chiamata ad operare, cioè **la costruzione di una lezione** e non l’esposizione di un saggio letterario”.

Doglianze contraddittorie che si preteriscono concettualmente.

Molto grave appare l’errore concettuale manifestato dalla Commissione in sede valutativa, non è assolutamente possibile travisare o confondere il concetto di “struttura” con il concetto di “contesto”, di cui sia in traccia che in griglia non troviamo alcun riferimento, concetti che assolutamente non possono sovrapporsi, anzi si preteriscono reciprocamente in linea contraddittoria. Per “struttura” si intende:

“In senso ampio, la costituzione e la distribuzione degli elementi che, in rapporto di correlazione e d’interdipendenza funzionale, formano un complesso organico o una sua parte; il complesso stesso, o un suo componente, inteso come entità funzionalmente unitaria risultante dalle relazioni reciproche dei suoi elementi costitutivi”. (Cit. Vocabolario Treccani).

La struttura è quanto di più ontologicamente definito, inamovibile nei suoi elementi costitutivi e organici che ne determinano la fisiologica ed imprescindibile funzionalità attraverso l’interrelazione organica dei suoi elementi costitutivi e non può essere assolutamente turbata, né intaccata o condizionata da fattori esterni, quali l’adattabilità a situazioni accidentali, transeunti o di contesto. Il concetto di struttura riconduce intrinsecamente ad una natura ontologica e normativa, astratta e astratta, imperturbabile agli effetti di una casistica situazionale. È forma *ad substantiam*, pena la decadenza della stessa, non modificabile da eventuali accidentalità di contesto.

Quindi contraddittoria e completamente viziata di forzata artificiosità appare l’ulteriore ragione addotta dalla Commissione in relazione alla giustificazione dell’indicatore di griglia, linguaggio “generico e non strutturato”.

Quest’ultimo parametro attiene, senza alcun margine di fraintendimento o di equivocità, al vaglio della **correttezza e fluidità morfosintattica del testo e alla specificità di linguaggio**. Non è possibile confondere l’esposizione e la struttura del linguaggio e la sua specificità settoriale di lemmi (giuridici, scientifici, fisici, filosofici, filologici etc.) con l’articolazione di un contesto operativo e situazionale.

Il linguaggio ha un valore ontologico e normativo come anche la sua esattezza e specificità settoriale; **un linguaggio “generico e non strutturato” è un linguaggio marcato da povertà espressiva e mancanza di settorialità e specificità dei lemmi, “non strutturato” delinea una disorganicità che si discosta dalle strutture grammaticali, morfosintattiche e lessicali convenzionalmente definite nella lingua italiana**, quindi un elaborato grammaticalmente scorretto o con improprietà lessicali sarà tale sia che il candidato lo contestualizzi all’interno di una classe che in un’aula di Tribunale.

In quanto al “saggio letterario” esso si distingue per la preziosa originalità critica, di sicuro non pedissequa e per la specificità lessicale ed espressiva dal taglio indubitabilmente singolare, tale da essere riproposto didatticamente ai discenti come modello esemplare e obiettivo massimo di potenziamento.

Ritornando alla prima contestazione ovvero:

“Nessun percorso è articolato secondo quanto previsto per lo sviluppo di una lezione con l’indicazione di:

Prerequisiti, obiettivi formativi, conoscenze, abilità, competenze, strumenti, tempi, valutazione”

- Relativamente alla natura della prova, si precisa che il primo quesito proposto è l’impostazione di una lezione, i successivi richiedono un percorso didattico **nelle linee essenziali** avendo cura di sviluppare i punti nominalmente pretesi nello specifico e tassativamente formulati.

Nell’elaborato della ricorrente sono ben rintracciabili contenutisticamente i prerequisiti, le conoscenze, le abilità e competenze, benché non demarcati da denominazione per elenchi puntati con le classiche formule di appicco, ma emergono sostanzialmente **seguendo una impostazione espositiva e argomentativa**, pur sempre declinati e scanditi nei vari moduli. Nello specifico, prendendo ad esempio il quesito n. 2 della ricorrente, quando definisce il “Primo modulo didattico- Analisi del contesto storico del primo Novecento. Riflessione e indagine sui principali aspetti sociali, antropologici ed etici, tra la crisi delle esperienze belliche”, appare chiaro che la definizione di “Primo modulo” corrisponda alla funzione strutturale introduttiva dei prerequisiti.

**Per quanto riguarda il requisito degli obiettivi formativi** si precisa che essi sono definiti dalle Indicazioni nazionali e le Linee guida per i Licei D.P.R., 15/03/2010 n 89, come previsioni standard da seguire e come tali non rimessi all'arbitrarietà dei docenti in quanto statuiti da regolamento.

Si sottolinea altresì che la traccia in maniera inequivocabile ha concentrato la prova conferendo una macroscopica evidenza solo a taluni degli elementi costitutivi del percorso didattico ovvero l'accertamento delle conoscenze disciplinari, che nella traccia assumono un ruolo dominante e tassativamente preteso. (A tal proposito anche la recente prova scritta del concorso ordinario STEM è stata formulata esclusivamente in termini di conoscenze disciplinari, a riprova di ciò).

Quanto alle conoscenze disciplinari sono approfondite, articolate e analitiche, in ragione di tutti i punti nominalmente pretesi nelle stesse, in tutti i quesiti sviluppati, e danno piena prova che siano state ampiamente comprese e analizzate con correttezza ed esaustività e non pedissequamente elencate, senza dare perizia di una piena padronanza degli argomenti, padronanza che necessariamente richiede una forma espositiva ed analitica, che non si limiti a reiterare mnemonicamente formule di appicco generiche adattabili ad ogni variante sostanziale, senza entrare nel merito, o in nuce di un'articolazione più analitica delle conoscenze, pena la riduzione degli elementi richiesti in traccia a mera elencazione che non dimostra alcunché.

Per quanto riguarda le abilità, esse sono sostanziate in tutti gli elaborati della ricorrente, come parte integrante del percorso e declinate in seno ai vari moduli come parte integrante degli stessi, contestualizzate nelle loro specificità, come emerge quando la ricorrente fa riferimento, per contemplare un esempio, ad “analisi del contesto storico”, “configurazione di genere del romanzo italiano”, “analisi contenutistica e stilistica dei più significativi romanzi della letteratura italiana”, ricerca della “iconografia simbolica, retorica e stilistica” etc.

In riferimento alle competenze, ovvero le abilità non astratte, ma messe in campo in situazioni di complessità critica, sono evidenti quando la ricorrente fa capo ad un “percorso critico letterario” e alle “sue peculiarità indagate con taglio diacronico e sincronico”, diacronia e sincronia sono momenti valutativi di riflessione che spostano gli assi delle abilità in contesti di confronto spazio-temporale fra il passato e il presente, o di raffronto alle diverse fenomenologie che il presente offre, “cogliere le poliedriche fragilità dell'essere”, “configurazione fenomenologica di genere”, “obiettivi di competenze trasversali e interdisciplinari, tenendo a base i fondamenti cardine degli obiettivi di Competenze europee, quali la Cittadinanza e Costituzione (sviluppare il senso civico, l'autonomia e responsabilità del discente.

Consapevolezza ed espressione culturale, iniziativa e spirito di imprenditorialità anche in cooperative learning)” etc.

Quanto agli strumenti si fa capo a “libri di testo, fonti digitali, espansioni on line, story telling, piattaforme digitali” e tra le metodologie la ricorrente propone “Lezione frontale, lezione intervallata, lavoro cooperativo e di gruppo (misto o di livello eterogeneo), peer tutoring.”, “co-teaching”.

Si ribadisce altresì la natura discorsiva ed espositiva pretesa dalla traccia che richiede di formulare un percorso didattico nelle linee essenziali e non strutturali quale sarebbe stata l'impostazione di una UD. o di una UDA. Quindi il criterio ottemperato dalla ricorrente è stato quello più razionale e rigoroso di seguire e sviluppare *ad litteram* tutti i punti nominalmente pretesi dalle tracce per non correre il rischio di sviluppare argomentazioni fuorvianti non contemplate e quindi non pertinenti, e non incorrere nel “fuori traccia”.

A riprova di ciò l'impostazione delle tracce, che non pretendono un'analitica definizione delle stesse nella dizione percorso “metodologicamente motivato” o ancor più non riservano una precisa priorità di sviluppo attraverso la predisposizione di un quesito esclusivamente dedicato a vagliare le conoscenze e competenze didattico-metodologiche.

In merito alla doglianza:

“La classe non viene mai coinvolta, eppure i quesiti indicano il target di studenti per i quali costruire un percorso calibrato (quesito 1 “classe quarta di secondaria di secondo grado”- quesito 2 “classe quinta di secondaria di secondo grado”- quesito 5 “classe del biennio liceale”)”.

Si contesta che, in tutte le tracce del concorso straordinario 2020, il richiamo al contesto classe è molto generico nella sua formulazione, tale da non consentire di circoscrivere un reale *target* di specificità didattiche per singole categorie di studenti, altrimenti si sarebbe usata la dizione di “composizione di classe” ; esso viene definito ai fini di indirizzare la mera configurazione indicativa degli sviluppi delle linee programmatiche, soprattutto per riproporre eventuali connessioni interdisciplinari di carattere trasversale che possono emergere attraverso il richiamo all'interazione di discipline presenti nel Curricolo di Istituto e ciò appare possibile attraverso l'indicazione del tipo di classe, seconda, quarta, quinta etc. Nella traccia non ci sono specificità previste appositamente che possano esulare da un contesto che non sia generalizzante ed astratto, salvo l'arbitrio rimesso al candidato di affidarsi alla creazione soggettivamente fantasiosa di quanto non richiesto e di

distrarre lo sviluppo della traccia dai suoi nuclei fondanti. A riprova di ciò si richiama una delle tracce somministrate nel concorso ordinario 2016- A011, in cui il *target* è specifico e circoscrive un evidente ambito di specificità di interventi di natura inclusiva:

Quesito 1 – “Il candidato, partendo dal testo proposto, ipotizzi un'unità di apprendimento di morfo-sintassi specificando quale metodologia didattica sceglierebbe. Indichi l'anno di corso (secondo del primo biennio o primo del secondo biennio), la tipologia dell'istituzione scolastica e **la composizione della classe** nella quale dovrà **ipotizzare la presenza di studenti con Bisogni Educativi Speciali, specificando gli interventi didattici a loro rivolti.**”

Infine, si sottolinea come le tracce non contemplino la richiesta di riprodurre una simulazione di un ambiente di classe o di gruppo o di un contesto specifico di inclusività.

Appare chiaro, per sua natura, come la pretesa non solo sia infondata ma viene ingiustamente configurata e fatta gravare all'interno di tutti e tre parametri di griglia ovvero a carico delle “conoscenze disciplinari”, delle “conoscenze didattico-metodologiche” ed “esposizione, quando invece l'eventuale difetto avanzato si sarebbe dovuto configurare all'interno del parametro 2 di griglia secondo la corrispondenza seguente:

C.1-A011 Parametro numero 1 di griglia- Conoscenze disciplinari

C.2 Parametro numero 2 di griglia- Conoscenze e competenze didattico-metodologiche

In relazione alla doglianza:

“Manca la metodologia didattica e di conseguenza l'assenza di un'interazione con il gruppo classe e di un coinvolgimento degli allievi per i quali è necessario costruire il percorso didattico, strutturandolo (“metodologicamente motivato”) nel modo migliore mediante gli obiettivi specifici e cioè determinando con precisione le conoscenze, le abilità e le competenze da sviluppare.”

La dizione “manca la metodologia didattica” è inappropriata, la metodologia è in sé una fase empirica e sperimentale e come tale una padronanza metodologica potrà essere vagliata come completa o mancante solo attraverso un riscontro pratico nelle



dinamiche di un contesto reale ed effettivamente operativo e non certamente simulato, semmai può mancare “l’indicazione specifica delle singole tipologie metodologiche sperimentabili come più appropriate” e tali indicazioni sono presenti negli elaborati della ricorrente. “Lezione frontale, lezione intervallata, lavoro cooperativo e di gruppo (misto o di livello eterogeneo), *peer tutoring*.”, “*co-teaching*”.

La prova scritta intrinsecamente può accertare esclusivamente la padronanza dei contenuti disciplinari e la perizia comunicativa, argomentativa e di analisi critica del candidato.

La pretesa che la prova venga impostata secondo riferimenti ad eventuali formule di appicco o allocutive contestualizzanti, rivolte alla classe e alla variabile dei discenti quali destinatari del percorso di apprendimento o simulazioni di situazioni di gruppo, riprodotte talvolta pedissequamente e mnemonicamente, con formule generiche reiterate identiche e adattabili estensivamente per ogni variabile contenutistica in danno di ogni originalità critica e specificità individuale, è infondata, poiché una tale contestualizzazione appare improntata ad un’arbitrarietà fittizia del candidato, che fantasiosamente può ricreare ipotetiche situazioni, pur sempre impostate su prerequisiti mai scalzanti per il docente, che crea preventivamente problematiche di cui già possiede aprioristicamente la soluzione, senza essere messo alla prova dalle situazioni operative e contestuali che solo una dinamica del reale, empirica e fattuale può saggiare a riprova della dimostrazione della più assoluta padronanza didattico-metodologica, esperita su campo e non teorizzata quale presupposizione ideale che, nei fatti, non vaglia o valuta alcuna perizia in termini di competenze metodologiche, pedagogiche o di strategie di apprendimento, con la sola differenza di spostare arbitrariamente i nuclei tematici proposti dalla traccia, distraendo gli sviluppi argomentativi dalla scientifica dimostrazione di una effettiva padronanza disciplinare.

Una simile impostazione, basata su un dialogo fittizio docente-discenti con una ipotetica classe appare molto coreografica, ma in sé manca di effettiva e reale dialettica relazionale ed empirica che possa dimostrare su campo le competenze metodologiche.

A riprova di ciò, l’impostazione fantasiosa in cui il candidato recita i ruoli e le presunte interrelazioni fra “docente” e di “discente”, nella sua natura, inficia le teorie dei recenti orientamenti pedagogici e di sviluppo della psicologia dell’apprendimento, basati sulla costruzione di un sapere attivo, non imposto nei

ruoli, ma per padronanze cognitive (*mastery learning*) in cui attori principali sono i discenti e il sapere empaticamente trasmesso; appare chiara la *fictio* in cui il docente è integrale scenografo ed attore di un “dialogo fittizio” che altro non è che monologo centralizzato sulla teatralità dei ruoli assunti dalla prioritaria e impositiva figura del docente, che presume di poter governare situazioni che solo la dinamica di un il reale contesto d’aula può proporre.

Ecco perché l’impostazione più scientifica e tecnica è la prioritaria dimostrazione della conoscenza disciplinare, in tal caso, senza dubbio, la centralità non è affidata al gioco impositivo dei ruoli del docente che divide la classe in gruppi, ma al **sapere empaticamente trasmesso** attraverso la profondità critica che è formulazione propositiva di originalità del pensiero, in termini di dibattito autenticamente infinito in cui si ravvede la potenza delle riflessioni, aperte ad ogni discente, ricche di spunti quali stimoli esemplari e corredo prezioso di creatività.

Infine ne è la riprova la stessa predisposizione del percorso concorsuale, dei programmi previsti per la prova scritta e dell’iter successivo che dispone all’uopo **l’anno di prova**, periodo in cui l’ordinamento scolastico integra la valutazione delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche, pedagogiche e delle variabili, fortemente condizionate dalla casistica del reale, delle strategie mirate al successo formativo dei discenti, che possono essere accertate solo attraverso una situazione di contesto reale e non simulata e fittizia che non dimostra alcunché. Il docente in anno di prova verrà seguito e osservato su campo da un docente tutor a lui affidatogli e successivamente sottoposto ad una valutazione formativa esperita in un vero ambiente situazionale, solo in tal caso si potranno accertare le reali padronanze e competenze didattico-metodologiche nella gestione delle situazioni di classe, di gruppo, di inclusività, di contesto, che l’imprevedibilità del reale può validamente saggiare.

Infine in risposta alla doglianza che “manca l’indicazione delle fasi di verifica e valutazione del percorso indicato” si evidenzia come la clausola conclusiva per mero elenco “verifica e valutazione” non possa essere una valenza tale da determinare lo stacco di qualità differenziale, tenuto conto che le tracce non prevedono alcuna richiesta specifica. A tal proposito si ripropone l’esempio di un quesito somministrato al concorso ordinario 2016:

Quesito 4 –“Il candidato, servendosi del testo proposto, elabori una verifica sommativa di un percorso di lettura in lingua originale e analisi dei Carmina

oraziani, svolto nel secondo anno del secondo biennio del liceo. Nell'impostare la prova si tengano presenti i seguenti aspetti: analisi stilistica, comprensione del testo e sua contestualizzazione all'interno della raccolta oraziana, riferimenti a testi di altri autori. Il candidato inoltre esponga in sintesi gli elementi sui quali baserà la valutazione, fornendo un'ipotesi di griglia.”

In conclusione, date le evidenze messe in luce da parte avversa che sembrano non sfiorare o intaccare minimamente l'impeccabilità dei contenuti disciplinari dimostrati dalla ricorrente, data la contestazione che non si tratta di “esposizione di un saggio letterario”, riconoscendo e quindi configurando il taglio espositivo del *modus scribendi* della ricorrente da saggio letterario, ricordando che il saggio letterario è genere sommo per specificità eletta, critica e tecnica del linguaggio, appare chiaro come sembri totalmente assurda, illogica, illegittima, con eccesso di potere e travisamento dei fatti la valutazione operata dalla Commissione nei confronti della ricorrente che, come minimo, avrebbe dovuto conseguire la valutazione di idoneità della prova (procedendo *strictu sensu*) dal momento che sono stati svolti tutti i quesiti e paradossalmente la prova in lingua inglese è stata valutata 4 su 5.

Alla luce delle ragioni esposte si ritiene che il giudizio della Commissione sia inattendibile e che il Tar adito possa e debba disporre l'inserimento della ricorrente nell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e dei titoli dei vincitori per procedere all'inserimento dei vincitori in anno di prova entro il mese di settembre del corrente anno scolastico o disporre la ricorrenza del compito della ricorrente (Cass. sent.8412/2012) per costatare che l'elaborato si è attenuto e ha sviluppato i temi posti dalla traccia secondo i criteri stabiliti.

#### **SUL DANNO- ISTANZA CAUTELARE**

Le censure contenute nei motivi aggiunti interessano necessariamente tutti quei candidati inseriti nella graduatoria finale e per tale ragione diventa indispensabile integrare il contraddittorio. Appare di tutta evidenza la sussistenza del prescritto *fumus boni iuris* a sostegno della domanda cautelare.

Con riferimento al *periculum in mora* si evidenzia che il danno grave ed irreparabile deriva alla ricorrente dall'illegitima esclusione dalla partecipazione alla fase dell'anno di prova, situazione idonea potenzialmente ad escluderla dalla possibilità di conseguire il bene della vita cui la stessa aspira e, quindi, di godere della chance di dimostrare le proprie capacità e competenze professionali sul campo.

Alla luce di quanto sopra, si chiede l'adozione di un provvedimento cautelare **che consenta all'istante di potere svolgere,**

**-ad inizio corrente anno scolastico, l'anno di prova;**

**-o in subordine, che si nomini all'uopo una nuova Commissione per rivalutare l'esame scritto svolto dalla ricorrente sulla base dei vizi dedotti in ricorso, in maniera tale che, in via cautelare, in caso di esito positivo, si possa procedere alla revisione dell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e dei titoli dei vincitori e procedere al suo inserimento in anno di prova entro il mese di settembre del corrente anno scolastico,** ed infatti la

ricorrenza può essere ordinata tutte le volte in cui siano accertate "le dedotte carenze motivazionali della valutazione tecnico-discrezionale" e "il riesame delle prove scritte della ricorrente a cura di una diversa Commissione porti l'ammissione della predetta ricorrente, in caso di esito positivo, alla conseguente prova orale". (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 18 35 luglio 2014, ord. n. 3357; Sez. II quater, 26 settembre 2014, n.4615; Tar Lazio sent.n. 00869/2014; Tar Calabria-Catanzaro sez. II ord sosp. n 4.09.2014, n.404).

**- o ancora che siano adottate tutte le misure cautelari più idonee a tutela degli interessi della ricorrente** nel rispetto del principio volto alla salvaguardia della più ampia partecipazione dei candidati alle procedure concorsuali. [Tar Lazio-Roma sez. III, 18.07.2014 ord. 3357; Sez. II quater, 26.09.2014, n 4615]. Per i motivi sopra illustrati, il contenzioso che ci occupa è naturalmente connaturato con la necessità di essere definito in fase cautelare essendo, viceversa, impossibile attendere l'esito del giudizio di merito per l'impossibilità di prevedere i danni che la parte ricorrente rischia di subire.

Si insiste pertanto nella richiesta.

Per tutti questi motivi, e con espressa riserva di ulteriori censure, la ricorrente come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, chiede

**VOGLIA L'ECC.MO TAR adito**

- in accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti, previa sospensiva e concessione delle più idonee misure cautelari, annullare gli atti impugnati e ogni atto presupposto connesso e/o consequenziale lesivo dell'interesse della ricorrente e

- **per l'effetto dell'annullamento degli atti impugnati, disporre l'inserimento della ricorrente nell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e dei titoli dei vincitori per procedere all'inserimento dei vincitori in anno di prova entro il mese di settembre del corrente anno scolastico;**

- **in subordine disporre la rivalutazione dell'esame con nomina di una nuova Commissione e in caso di esito positivo provvedere alla tempestiva revisione dell'elenco graduato degli esiti della prova scritta e dei titoli dei vincitori e procedere all'inserimento dell'istante tra i vincitori in anno di prova entro il mese di settembre del corrente anno scolastico;**

- **accogliere nel merito l'impugnazione proposta allo stato degli atti, nonché in ragione dei successivi motivi aggiunti che saranno consentiti dalla piena conoscenza della documentazione richiesta.**

Ordinare all'Amministrazione di eseguire l'emittenda decisione.

Con salvezza di ogni altro diritto e vittoria di spese.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Si depositano, allegandoli al proprio fascicolo, tutti gli atti e/o documenti come da separato indice fogliare.

Si dichiara che la presente controversia verte in materia di pubblico impiego e che pertanto è soggetta al contributo unificato di euro 325,00.

Reggio Calabria 21.07.2021

Avv.Carmelo Malara

Avv. Caterina Pennestrì

**Istanza di autorizzazione alla notificazione a mezzo di pubblici  
proclami**

La sig.ra Pennestrì Fortunata Stefania [CF:PNNFTN76M59H224C], nata a Reggio Calabria il 19.08.1976 ed ivi residente in via Pio XI dir. Pennestrì, n 13, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo Malara [CFMLRCML63A18H224A] e Caterina Pennestrì [CF:PNNCRN78T42H224A] del Foro di Reggio Calabria, giusta procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in via Mons. Paolo Giunta 1/A- pec: carmelomalara@pecstudio.it – pec: caterinapennestrì@avvocatirc.legalmail.it

Premesso

- che la presente azione è finalizzata ad ottenere l’inserimento della ricorrente nella vigente graduatoria di merito del concorso pubblico per posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con Con D.D. n. 510/2020-DPR 28.12.2000, n 445 art 71 e 72;
- che nel rispetto del principio del contraddittorio, la notificazione del ricorso nei modi ordinari risulta gravosa per il numero dei controinteressati e comunque per la difficoltà di reperire residenze e domicili certi in tempi ristretti;
- che secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo l’onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell’Amministrazione resistente di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell’elenco dei controinteressati

Chiede

Che la SV voglia autorizzare l’istante a notificare il ricorso per il mezzo di pubblici proclami ai sensi dell’art 150 cpc e dell’art. 41 cpa.

Reggio Calabria 21.07.2021

*Avv. Carmelo Malara*

*Avv. Caterina Pennestrì*